

## Come smascherare un testamento manipolato? Il ricorso agli elementi circostanziali nelle orazioni giudiziarie di Iseo

Valeria Muroi

(Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino)

---

### Abstract

In fourth-century Athens, a man without legitimate male issue can appoint an heir through an *inter vivos* adoption or a *post mortem* will. If the former method guarantees a certain reliability thanks to the public recognition of the adopted, the latter suffers from a greater weakness since it was usually kept secret until the man's death. Whenever there is any suspicion that provisions have been altered and do not match the original wishes of the deceased, Isaios, an expert logographer in inheritance lawsuits, relies on rhetorical argumentation to detect whether the document has indeed undergone manipulation and to reconstruct the most plausible context of facts. In defence of his client, the speaker dismantles the claims of other dubious aspirants for the inheritance, by verifying compliance with legal clauses in the drawing up of the will and by evaluating potential falsification or downright forgery during its transmission. It would therefore be reductive to consider Isaios' *techne* exclusively as a tool intended to gain favour with the judges; instead, his rhetorical means can represent a useful strategy to unmask any bluffs and to offer the most likely reconstruction of past events.

**Key Words** – Isaeus; inheritance; will; forgery; rhetoric

---

Nel IV secolo a.C. il cittadino ateniese senza figli maschi naturali legittimi può scegliere di nominare un erede con un'adozione *inter vivos* o un testamento *post mortem*. Se la prima tipologia garantisce una certa affidabilità grazie al riconoscimento pubblico dell'adottato, l'opzione del testamento presenta non di rado aspetti di criticità, perché il suo contenuto resta segreto fino alla morte del disponente. Di fronte al sospetto che i provvedimenti in esso disposti siano stati alterati e non rispettino le originali volontà del defunto, Iseo, logografo esperto in materia di cause successorie, identifica e rivela attraverso argomentazioni retoriche le presunte manipolazioni subite dal documento e, al contempo, ricostruisce il quadro più verosimile dei fatti realmente accaduti. In difesa del proprio cliente, l'oratore smonta le richieste dei pretendenti alla successione, verificando il rispetto delle clausole di legge nella fase in cui il testamento è stato disposto e valutando possibili corruzioni o totali falsificazioni in fase di trasmissione. Giudicare la *techne* di Iseo soltanto come un espediente utile a guadagnarsi una sentenza favorevole dei giudici è certamente riduttivo; al contrario, la sua abilità retorica ha assunto spesso la funzione di segnalare e denunciare il falso e di offrire una ricostruzione verosimile dei fatti.

**Parole chiave** – Iseo; eredità; testamento; falsificazione; retorica

---

## 1. Introduzione

Il nome di Iseo è indissolubilmente legato al diritto successorio dell'Atene del IV secolo a.C., del quale rappresenta la principale fonte di conoscenza<sup>1</sup>. La fama del logografo quale «bugiardo incallito, costretto agli imbrogli» (Avramović 1997: xv) dall'imperativo di far vincere la causa al proprio cliente, diffusa tra gli antichi come tra i moderni, ha generato un forte e perdurante scetticismo relativamente all'affidabilità degli argomenti esposti nelle sue orazioni<sup>2</sup>. Eppure, come testimonia il numero degli studi più recenti dedicati alla rivalutazione dell'opera di Iseo, sono ancora molti gli aspetti della sua *technè* retorica che meritano di essere riesaminati, particolarmente per quanto riguarda i discorsi che hanno per oggetto la validità del testamento<sup>3</sup>.

Al centro di questo contributo è il tema della successione ereditaria affrontato attraverso la riconsiderazione dei testamenti scritti presentati al cospetto dei giudici (o richiamati alla loro memoria) nelle cause successorie superstiti<sup>4</sup>. Nello specifico, si intendono valutare le problematiche connesse alla produzione e certificazione di un 'testamento' διαθήκη e alle relative ripercussioni in sede giudiziaria. I passi oggetto di analisi saranno tratti dalle orazioni dedicate alla contestazione della validità di un testamento: *Sulla successione di Cleonimo* (I), *Sulla successione di Nicostrato* (IV), *Sulla successione di Apollodoro* (VII) e *Sulla successione di Cirone* (VIII).

Ogni adozione per via testamentaria può generare il sospetto di una subita manipolazione, dal momento che l'erede designato, tendenzialmente sconosciuto fino al momento del decesso del benefattore, non è pubblicamente riconosciuto dalla comunità, come accade invece per le adozioni perfezionate in vita (cfr. Isae. VII 2). L'ambiguità aumenta nell'eventualità che, anche in presenza di rapporti familiari apparentemente indubitabili ai fini di un'assegnazione del patrimonio 'per parentela' κατὰ τὴν ἀγγιστεῖαν, altri pretendenti possano reclamare la proprietà κατὰ τὴν διαθήκην, ossia adducendo l'esistenza di un testamento frequentemente falso (cfr. Isae. IX 2). In questi casi di dubbia attribuzione dell'eredità, le argomentazioni retoriche formulate dinnanzi ai tribunali popolari – ora a favore, ora contro l'apparente autenticità di un testamento – appaiono indispensabili sia per svelare un eventuale inganno in essere, sia per ricostruire il più verosimile andamento dei fatti sfociati in giudizio.

L'ipotesi che intendo sostenere è che tali 'prove tecniche' ἔντεχνοι πίστεις, secondo la celebre definizione di Aristotele (*Rhet.* 1355b), non vadano aprioristicamente giudicate come strumento retorico attraverso il quale manipolare i giudici ai fini di un verdetto favorevole, e che le stesse fossero

<sup>1</sup> Al *corpus* isiacò si devono aggiungere Dem. XLIII, XLIV, XLVIII e Isoc. XIX. I frammenti e i titoli conservati dalla tradizione indiretta provano che anche Lisia, Iperide e Dinarco furono autori di discorsi concernenti questioni ereditarie (Harrison 1968: 122-123 n. 1). Oltre all'oratoria giudiziaria, sono un utile oggetto di confronto anche le commedie di Menandro, sebbene le specificità del genere comico ne impongano una lettura «with even greater caution» (Rubinstein 1993: 4).

<sup>2</sup> Tra le fonti antiche il giudizio più severo è in Dionigi di Alicarnasso, che addebita la fama di Iseo a quella dei più noti Isocrate e Demostene, rispettivamente maestro ed allievo dell'oratore, e che lo accusa di ricorrere a ogni espediente pur di rafforzare la propria orazione e assicurarsi la vittoria in tribunale (*Is.* 1-4). Hatzilambrou (2018: 336) riconduce proprio a questa critica dionisiaca la responsabilità, seppure implicita, della sfortuna dell'autore negli studi, individuando nel giudizio «the seeds of doubt regarding Isaios' honesty in the treatment of law». Tale sfiducia è stata ripresa e alimentata anche dai moderni, soprattutto per opera della monumentale edizione di Wyse (1904), la cui asprezza e il cui «skepticism have dominated Isaeian scholarship ever since» (Edwards 2007: 4).

<sup>3</sup> La rivalutazione di Iseo si fonda sia sull'importanza delle orazioni per lo studio della 'migliore facoltà di giudizio' *gnome dikaiotatè* nell'elaborazione della sentenza processuale («una miniera da sfruttare» [Biscardi 1982: 369]) come fonte per lo studio del diritto attico (Avramović 1997) e, in particolare, del diritto privato (Ferrucci 1998; 2007; 2011). Il rinnovato interesse per Iseo è testimoniato, in aggiunta, dalla proliferazione delle edizioni critiche concernenti l'intero *corpus* o singole orazioni (Kamen 2000; Cobetto Ghiggia 2002; 2012; Ferrucci 2005; Edwards 2007; Griffith-Williams 2013; Hatzilambrou 2018).

<sup>4</sup> Si tratta di dodici orazioni, delle quali dieci sono pervenute integralmente (I-X), una è monca della conclusione (XI) e l'ultima (*Difesa di Eufileto*) è costituita dall'ampio frammento citato in Dionigi di Alicarnasso (*Is.* 16-18, cfr. Cobetto Ghiggia 2012: 4-5). Gli ulteriori frammenti ricordati in Dionigi e i brevi estratti, i titoli e le singole parole citati nei lessicografi conducono a più di altri quaranta discorsi (Edwards 2007: 199).

invece funzionali a mettere i giudici nella condizione di accertare la verità. L'obiettivo è quindi valutare se, rispetto al giudizio della plausibilità delle tesi rispettivamente sostenute dalle due parti a processo e della relativa genuinità delle stesse, le suddette argomentazioni tecniche potessero contribuire a rivelare le contraffazioni dei documenti.

## 2. Adozione *inter vivos* e adozione testamentaria a confronto

In base al testo di legge in materia successoria, che la tradizione fa risalire al legislatore Solone<sup>5</sup>, solo il cittadino ateniese privo di figli maschi naturali legittimi, purché capace di intendere e di volere, poteva 'disporre dei propri beni' τὰ ἑαυτοῦ διαθέσθαι 'come meglio volesse' ὅπως ἂν ἐθέλη (Dem. XLVI 14, ed. Gernet 1957). Citando Faraguna (2006: 74) si può sostenere che, a livello formale, la rielaborazione solonica definiva in maniera più precisa rispetto al passato «le condizioni che rendevano legittimo l'atto di disposizione delle proprie sostanze», mentre, sul piano sostanziale, introduceva una serie di novità da identificare o nella facoltà di disporre per testamento o, quantomeno, nella *sola* estensione della «cerchia degli adottabili al di fuori dei confini del *genos*». Ad ogni modo, in entrambi i casi, le alternative per chi non avesse legittimi eredi e volesse scegliere in vita un erede per il proprio 'casato' οἶκος restavano due: l'adozione e il testamento<sup>6</sup>.

Nel primo caso, il testante annunciava e pubblicamente certificava l'erede da vivo, con una procedura che si concretizzava in un'adozione *inter vivos*; nel secondo, disponeva delle proprie ricchezze mediante un testamento scritto, certificabile di fronte a testimoni e convalidabile soltanto a partire dalla propria scomparsa<sup>7</sup>. Non è chiaro se il testamento generasse in automatico un'adozione

<sup>5</sup> La tradizione è concorde nell'attribuire al nomoteta la paternità della riforma in materia di diritto di famiglia, ma non unanime in relazione agli interventi apportati in fatto di eredità e testamenti. Lo studio delle leggi attribuite al legislatore – per cui si rimanda alla preziosa raccolta di Leão e Rhodes (2015: 75-99) e, nello specifico, ai fr. 49a-54 per le disposizioni in ambito successorio – effettivamente solleva qualche dubbio sull'autenticità di tutte le fonti conservate, rilevando una sovrapposizione con provvedimenti legislativi più in linea con le leggi del IV secolo: tale ad esempio è la posizione di Mossé (cfr. Loddo 2018: 40-41). Il provvedimento citato in Aristofane (*Av.* 1661-1666), che dispone l'impossibilità di ereditare per un figlio illegittimo, anche in assenza di figli legittimi, sembra essere la formulazione più antica della legge solonica sulla successione legittima (Leão e Rhodes 2015: 84; Loddo 2018: 68), distanziandosi da quei passi demostenici (XLIII 51, 78) che conserverebbero, invece, il testo entrato in vigore a fine V secolo, sotto l'arcontato di Euclide, probabilmente in seguito alle modifiche introdotte con il regime dei Trenta (cfr. Arist. *Ath. Pol.* 9.2, 35.2. Per un'analisi specifica delle misure oligarchiche introdotte rimando a Bearzot e Loddo (2015: 127-131). La versione più completa «sulla libertà testamentaria di chi moriva senza eredi legittimi» (Poddighe 2014: 188) si legge in Demostene (XLVI 14) e Plutarco (*Sol.* 21), ma per quest'ultimo non tutti considerano veritiera la notizia secondo cui, prima di Solone, non fosse possibile ricorrere al testamento (Ruschenbusch 1962: 307-311; Rubinstein 1993: 10-11), il che rappresenta ancora una *vexata quaestio* (cfr. Gagliardi 2002). Leão e Rhodes ammettono la posteriorità delle disposizioni legislative citate in Demostene (XX 102) e nello Pseudo-Demostene (XLIV 67) e, tuttavia, le accettano come valide in quanto coerenti col resto della tradizione; contraria alla genuinità di tali passi è Ruschenbusch (cfr. Leão e Rhodes 2015: 80-81). La successione era valida solo se il cittadino, nella scelta dell'erede, non avesse subito alcun condizionamento fisico o mentale, per esempio la manipolazione da parte di una donna come in Plut. *Quaest. Rom.* 265e; Dem. XLVIII 56, ma sulla genuinità di questo ultimo passo Ruschenbusch parla di interpolazione di IV secolo (cfr. Leão e Rhodes 2015: 80-81).

<sup>6</sup> Si tratta delle due possibilità che permettevano di disporre delle proprie sostanze in vita. A queste va aggiunta una terza modalità *post mortem*, detta, appunto, 'adozione postuma': qualora il *cittadino* morisse senza figli e senza averne nominato uno tramite adozione o testamento, un «parente prossimo, soprattutto in caso di contestazioni, poteva ottenere per sé o per un suo discendente il riconoscimento dei diritti sull'οἶκος del defunto rivolgendosi all'arconte, diventando così l'erede del *de cuius*» (Cobetto Ghiggia 2012: 507). Per questo e gli altri compiti dell'arconte si rimanda a Isae. VII 30; [Dem.] XLIII 75, cfr. Arist. *Ath. Pol.* 56.7. Per un approfondimento sull'istituto, Rubinstein (1993: 105-112).

<sup>7</sup> La presenza di testimoni durante la fase di produzione del testamento non era obbligatoria, fatto che «levava sua contestação com facilidade» (Gontijo 2019: 5). Allo stesso modo, era a discrezione del cittadino che il testamento fosse redatto in presenza di un magistrato e custodito nelle mani delle autorità cittadine. Nessun'altra informazione è nota su eventuali norme da seguire durante la stesura del documento, né su come fosse composto il registro dei testamenti in possesso dei magistrati (Biscardi 1982: 127; Gontijo 2019: 5).

(in questo caso detta *testamentaria*) o se si potesse διαθέσθαι τὰ ἑαυτοῦ anche senza nominare un figlio adottivo, badando solo a redistribuire il patrimonio<sup>8</sup>. In tutti i casi, lo scopo era evitare che i beni andassero dispersi: scongiurare, dunque, il pericolo di un οἶκος ‘estinto’ ἔρημος<sup>9</sup>.

La differenza tra i due tipi di adozione è di carattere procedurale (Rubinstein 1993: 2): l'adozione *inter vivos* si perfezionava in pubblico al cospetto della fratria e del demo dell'adottante, all'interno del quale il pupillo era iscritto dopo essere stato presentato ai ‘consanguinei’ συγγενεῖς, introdotto ai culti domestici<sup>10</sup> e, talora, anche a confraternite come quella degli ‘orgeoni’ ὀργεῶνες (cfr. Isae. II 14, VI 10, VII 1)<sup>11</sup>. Chi invece non aveva discendenti legittimi, né naturali né adottivi, qualora si trovasse in un'improvvisa condizione di emergenza, poteva disporre un testamento estemporaneo. Accadeva soprattutto a cittadini che si apprestavano a partecipare a una spedizione militare, più naturalmente soggetti a situazioni che li mettevano in pericolo di vita (cfr. Isae. VI 5, VII 9, XI 8). Si trattava di un'opzione che, per quanto concessa dalla legge, era maggiormente esposta alla contestazione, in quanto priva di quella «formal recognition» (Rubinstein 1993: 2) che ne assicurava l'incontestabile validità<sup>12</sup>. La maggiore fiducia accordata alle adozioni *inter vivos* e il sospetto latente verso le adozioni testamentarie<sup>13</sup>, convalidabili solo *post mortem*<sup>14</sup>, emerge con chiarezza nella VII orazione di Iseo, quando l'adottato Trasillo difende la propria maggiore legittimità verso i beni di Apollodoro con la seguente argomentazione: chi adotta da vivo esprime chiaramente le proprie volontà (2 φανεράς κατέστησε τὰς αὐτοῦ βουλήσεις) e convalida tale scelta per intero (2 ὅλον τὸ πρᾶγμα ἐπικυρώσας), concedendoglielo le leggi; chi invece si affida a un testamento le rende ‘segrete’ ἀδήλους (2), motivo per cui molti, ‘sostenendo che siano state falsificate’ πεπλάσθαι φάσκοντες αὐτάς (2), si ritengono in diritto di intentare una causa contro gli adottati<sup>15</sup>.

La trasparenza dell'adozione, suggellata dalla ricognizione del demo (così anche in [Arist.] *Probl.* 916b), risulta inaffondabile di fronte alla labilità di un testamento non pubblicizzato di fronte alla

<sup>8</sup> La possibilità di un testamento di legati (senza adozione) è invece certa per chi già avesse figli legittimi: in questo caso, «l'atto di disposizione del *de cuius* non doveva prevedere la nomina di alcun erede, perché un vero erede già c'era ed era quello legittimo» (Gagliardi 2002: 19).

<sup>9</sup> La *polis* ateniese era talmente sensibile al problema che, anche in assenza di volontà testamentarie del defunto, l'arconte eponimo si occupava di tutelare quanto ricadente sotto la giurisdizione dell'οἶκος ed eventualmente a provvedere, come si è visto alla n. 6, a un'adozione postuma (Ferrucci 2006: 196). In questo modo potevano essere garantiti anche i *sacra* per il cittadino defunto e i suoi antenati (cfr. Isae. II 36), per cui si veda Hardcastle (1980: 12-16). Per un approfondimento sulla gestione dell'οἶκος si possono consultare Asheri (1963); MacDowell (1989). Non sappiamo se e in quale misura il testamento di legati desse tali garanzie; sembra però improbabile che la mera spartizione di beni (ἐπισκήπτειν) generasse un legame familiare tanto profondo come quello adottivo. Per il tema dell'estinzione dell'οἶκος si rimanda ad Asheri (1960).

<sup>10</sup> Il processo di iniziazione, spiega Gontijo (2019: 5), prendeva avvio «na festa das Targélias, em que o adotante reunia seus parentes e membros da fátia e apresentava o adotado depois do sacrificio a Zeus Pátrio. [...] Se todos os presentes concordassem com a adoção e a legitimidade da cidadania do adotado, ele era inserido no registro da fátia e depois do *demos*, que constitua de fato a comprovação da adoção». Sull'argomento, anche Harrison (1968: 89-90).

<sup>11</sup> Si trattava di gruppi collegati alle fratrie, presumibilmente sottogruppi simili ai γένη ma da questi distinti per la qualità delle attività religiose svolte: se i γένη si occupano delle principali funzioni religiose pubbliche, gli ὀργεῶνες paiono votati ai culti religiosi privati e ai sacrifici (Lambert 1998: 74-77).

<sup>12</sup> In questi casi la legge «was clear, but the facts, as in any such dispute, were impossible to prove beyond doubt» (Griffith-Williams 2016: 43).

<sup>13</sup> Ferrucci (2007: 145) afferma che, nella prassi, la diffidenza dei tribunali ateniesi «contro i testamenti, in particolare quelli scritti» è riconducibile non solo all'insufficienza degli strumenti utili a certificare l'autenticità delle disposizioni, ma anche a una certa preferenza verso la consuetudine di succedere per diritto di sangue rispetto alla disposizione sancita dal testamento.

<sup>14</sup> Asheri (1963: 10); Harrison (1968: 149); Ferrucci (2006: 197-200). Ciononostante, le giurie ateniesi «readily supported a man's right to make a will» (Thompson 1981: 13) e, quantomeno, bisogna tenere conto del fatto che nelle fonti non c'è traccia di «any centralised attempt to encourage adoption, by law or otherwise, in the IV century» (Rubinstein 1993: 3).

<sup>15</sup> Per il discrimine tra le due modalità di successione si veda Griffith-Williams (2012: 155-158). L'edizione e le traduzioni di riferimento, qualora non diversamente specificato, sono a cura di Cobetto Ghiggia (2012).

comunità<sup>16</sup>. È in questa segretezza che può insinuarsi il sospetto di non veridicità del documento e, conseguentemente, la contestazione di una successione.

### 3. I sospetti dell'adozione testamentaria

Il dubbio sulla veridicità di un testamento si manifesta quando uno o più concorrenti, non altrimenti menzionati nel documento, accusano di possesso indebito chi in quel momento detiene i beni contesi. Sulla base delle argomentazioni citate da Iseo (I 41, IV 11-13), è possibile ricostruire una casistica di quattro tipi di manipolazione, accomunati da una certa falsificazione di fondo ma differenti nella realizzazione pratica.

Il primo passo, tratto dall'orazione *Sulla successione di Nicostrato*, pone la questione in questi termini: visto e considerato che 'è lecito a tutti, a proprio piacimento, reclamare i beni di chiunque altro', Iseo esorta i giudici ad 'esaminare con la massima attenzione' ἀκριβέστατα ἐξετάζειν i casi di questo tipo e a 'non tralasciare nulla' μηδὲν παραλείπειν per quanto possibile (IV 11). In simili circostanze, come si potrebbero smascherare coloro che non dicono la verità? Nei casi in cui le contraddizioni non sono particolarmente evidenti, 'dato che si testimonia contro un morto, i parenti non sanno nulla' (12) di quanto è stato fatto e, di conseguenza, la confutazione non può essere in assoluto probante, l'oratore-avvocato sembrerebbe restare privo di quegli elementi che garantirebbero un rapido smascheramento della truffa: senza chiare incongruenze da sciogliere, il caso processuale parrebbe sbilanciato a favore della controparte, giacché l'originario proprietario ormai giace defunto e i parenti, pur consapevoli dell'esistenza di un testamento, sono tuttavia ignari del suo contenuto. Pertanto, di fronte all'eventualità che i testimoni sappiano solo dell'esistenza di un testamento, senza ulteriori dettagli sulle disposizioni incluse, si deve prendere in considerazione l'ipotesi che l'atto possa essere stato *sostituito* (ἀλλαγῆναι) o *modificato* (μεταγραφῆναι) 'in maniera opposta alle volontà del defunto' (13).

Lo spettro di una falsificazione, così come già paventato nelle parole di Trasillo riguardo all'adozione testamentaria (VII 2), offre qui (IV 12-13) la possibilità di definire due dei quattro metodi di manipolazione possibili: la sostituzione del testamento con un falso e la modifica testuale del contenuto originale. La segretezza, quindi, non assicura al documento una maggiore genuinità e non lo preserva dalle interpolazioni. Tuttavia, non pare corretto addebitare al solo silenzio la responsabilità di un documento più o meno valido. Nella *Sulla successione di Cleonimo* (I), ad esempio, il dibattito di Iseo ruota intorno a un testamento sì noto a tutti, ma prodotto in condizioni di supposta incompetenza del testatore: Cleonimo aveva compilato il documento in preda all'ira quando, a causa dell'inimicizia con Dinia (15), aveva scelto di destinare le proprie sostanze in favore di parenti molto più lontani dei nipoti. Costoro sarebbero stati i più papabili eredi dell'*oikos*, se non fosse stato per il fatto che loro tutore era proprio l'inviso Dinia. Questo porterebbe a pensare che la rabbia causata dai contrasti personali abbia potuto corrompere le reali e originali intenzioni del defunto riguardo al futuro delle sue proprietà (13): dimostrare la verosimiglianza di una tale condizione renderebbe nullo, secondo le clausole di legge, il suddetto testamento.

La veridicità del testamento è messa in dubbio, più che dall'assenza di una pubblica risonanza<sup>17</sup>, dalla frode intentata dai falsi beneficiari, che rivendicano illegittimamente diritti poziori sui beni

<sup>16</sup> Tale aspetto era evidentemente molto sentito nella società democratica ateniese, devotissima alla propria dimensione pubblica (Lanni 2012), e pare anche l'unico metodo suggerito da Iseo per evitare il rischio di falsificazioni (IX 7-8, cfr. Dem. XXVIII 5). Infatti, l'eventuale presenza di testimoni «non aveva mai valore costitutivo, ma solo ed esclusivamente valore probatorio» (Biscardi 1982: 127). Quanto alle perplessità in merito alla credibilità del testamento si veda anche [Arist.] *Probl.* 950b, passo che affronta la propensione dei tribunali a giudicare in base alla parentela piuttosto che al testamento (Poddighé 2014: 288).

<sup>17</sup> Che l'adozione *inter vivos* comporti una scelta chiara e inattaccabile, in quanto di dominio pubblico, rappresenta un efficace deterrente verso i tentativi di manipolazione, ma non implica che un'adozione testamentaria sia consequenzialmente oscura e debole.

contesi o, ancora, dall'inganno architettato dai testimoni presenti alla stesura dell'atto, qualora in separata sede ne abbiano manipolato il contenuto. Dal momento che la legge consente a ogni cittadino di reclamare diritti sulle altrui sostanze, ciò che all'oratore preme mettere in luce è la necessità di un approfondito momento di valutazione e di un'analisi complessiva dei fatti: i giudici devono esaminare il caso con la massima attenzione di cui sono capaci e non tralasciare alcunché, per quanto loro possibile.

Il richiamo a una certa acribia non esclude che gli attori delle rivendicazioni abbiano comunque dichiarato il falso. Stante questo pericolo, una soluzione potrebbe individuarsi nel maggiore apprezzamento di un certo tipo di prove (IV): per le sole vicende che riguardano le successioni (12 ἐν μόναις δὲ ταῖς τῶν κληρῶν εισαγωγαῖς) pare più opportuno accordare fiducia alle prove indiziarie che non ai testimoni (12 δοκεῖ μοι προσήκειν τεκμηρίοις μᾶλλον ἢ μάρτυσιν πιστεῦειν)<sup>18</sup>. Se nelle altre transazioni – in cui il disponente è vivo e presente – non è difficile smascherare colui che testimonia il falso, dal momento che costui sarebbe ovviamente soggetto alle obiezioni della controparte, nelle cause successorie, a meno che le contraddizioni non siano eccessivamente vistose, lo smascheramento di quanti non dicono la verità si fa meno immediato. L'impossibilità di replicare, l'ignoranza del contenuto e il fatto che la confutazione non possa mai essere assolutamente schiacciante sono i motivi per i quali è opportuno fare affidamento sui τεκμήρια, gli elementi probatori contestuali, più che sui testimoni presenti alla redazione.

Verificare se l'erede designato sia il più degno tra i successibili (o valutare, eventualmente, chi lo sia per lui) è quindi solo l'ultima fase di un'indagine probatoria che, ancor prima di esaminare la legittimità del beneficiario, deve considerare se il testamento ha davvero ragione di esistere (IV 15, 22). Riflettere sull'originalità del documento, ancora prima di accertare l'idoneità del ricevente, è indispensabile in virtù del fatto che 'molti in passato hanno presentato testamenti falsi' in tribunale (I): questi talora sono risultati essere *del tutto inventati* (41 οἱ μὲν τὸ παράπαν οὐ γενομένας), talaltra si sono rivelati non validi poiché *composti in condizioni di alterazione della volontà* (41 οὐκ ὀρθῶς βεβουλευμένων, cfr. I 20, IV 14, 16, 23)<sup>19</sup>. Pertanto, è doveroso considerare le diverse obiezioni non per «negare qualunque efficacia al testamento, quanto segnalare come per il suo accoglimento si richiedessero una serie di condizioni di natura insieme giuridica e sociale» (Ferrucci 2007: 146).

#### 4. La manipolazione del testamento

Da quanto osservato fino a questo punto si evince che un testamento può rappresentare un incontestabile mezzo di prova solo se l'indagine attenta e completa dei dati circostanziali (cfr. Isae. IV 11) dimostra che l'atto non è stato oggetto di:

1. Modifica (IV 13);
2. Sostituzione (IV 13);
3. Invenzione (I 41);
4. Compilazione irregolare o fraudolenta (I 41).

Le quattro tipologie di manipolazione differiscono tra loro per qualità e momento di esecuzione.

<sup>18</sup> «In Athens, every witness was a 'friendly witness' who agreed beforehand to testify for the litigant who called him» (Gagarin 2019: 131). Non è l'unico passo in cui Iseo accorda maggiore fiducia alle prove indiziarie rispetto ai testimoni: l'importanza della «circumstantial evidence», per dirla con Edwards (2007: 71), è notevole anche in VIII 6, per l'analisi del quale rimando al bel commento di Ferrucci (2005: 63-75 e nello specifico 69 n. 137). Per un confronto tra le due orazioni si veda anche Cohen (1995: 168-177).

<sup>19</sup> Si noti che «it does not suggest that wills are a bad thing in themselves, merely that it is too easy to forge them» (Thompson 1981: 14).

Modifica e sostituzione sono manipolazioni necessariamente posteriori alla redazione del documento e presuppongono una conoscenza preliminare del contenuto originale, evidentemente non in linea con le aspettative del falsario. Il passo preso in esame (IV 11-13) non specifica in quali termini il documento potesse essere ritoccato senza implicare un totale stravolgimento del testo; possiamo ipotizzare che questo *lifting* non intaccasse completamente le volontà del *de cuius*, ma le correggesse parzialmente con l'inserimento o la rimozione di qualche clausola a proprio vantaggio. Diversamente, la sostituzione annullava per intero le originali disposizioni del testamento, con la fabbricazione di una seconda, falsificata, copia che invalidava le volontà del testatore.

La forma di manipolazione estrema concerneva nell'invenzione di un testamento mai redatto. Si falsificava l'atto nella sua stessa essenza e, grazie a questo, disonesti neocandidati si aggiungevano alla rosa degli aspiranti successibili al patrimonio. Un simile tentativo di frode è combattuto nell'orazione *Sulla successione di Astifilo* (IX) che tratta del testamento di un esperto comandante militare. Di fronte ad avversari che difendono la veridicità di un testamento prodotto in procinto di partire per una nuova spedizione a Mitilene, quella in cui Astifilo trovò la morte, Iseo chiede ai giudici a chi potrebbe sembrare credibile (15 τῷ οὖν ἂν ὑμῶν φανεῖη πιστόν) che il suo cliente, nonostante le numerose spedizioni militari occorse, non avesse mai fatto testamento se non prima dell'ultima missione. È chiaro che nulla vieterebbe di pensare a una coincidenza nella tempistica dei due eventi (il decesso in missione e la disposizione delle volontà) in assenza di obiezioni basate su dati concreti: nonostante i possibili sospetti, l'argomentazione di Iseo potrebbe relegarsi al piano della mera strategia retorica. Cobetto Ghiggia (2012: 361), pur notando che a prima vista il passo potrebbe essere interpretato «come un'aspra critica verso la procedura dell'adozione attraverso testamento», aggiunge che «non bisogna dimenticare il contesto specifico entro il quale inserire le parole dell'oratore». Ciò che Iseo sta cercando di dimostrare non è l'inferiorità della procedura testamentaria rispetto a quella adottiva, ma la necessità di chiarire le contraddizioni sollevate dal testamento di Astifilo<sup>20</sup>. È infatti la valutazione complessiva degli eventi a dimostrare che i pretendenti ai beni di Astifilo in nessun modo potevano vantare diritti su di essi, visto che da più generazioni appartenevano a un altro οἶκος, quello in cui era stato adottato il nonno Tudippo (2). Questi, inoltre, si era azzuffato col padre di Astifilo (ancora per questioni economiche) e, seppure involontariamente, ne aveva procurato la morte (17-20). Sembrerebbe quindi poco credibile che Astifilo abbia potuto διαθέσθαι τὰ ἑαυτοῦ in favore dell'omicida del padre. Pur essendoci sconosciuti la difesa costruita dagli avversari e altresì l'esito del processo, pare comunque apprezzabile, in quanto metodicamente valido, il tentativo di investigare criticamente su tutti gli elementi circostanziali della causa, nell'obiettivo di ricostruire il più probabile corso degli eventi e il più verosimile contesto giudiziario.

L'ultimo tipo di falsificazione testamentaria riguarda l'alterazione delle condizioni psicofisiche dell'autore. Analogamente al primo caso, si riflette sulla qualità di disposizioni testamentarie solo in parte veritiere; qui, però, ad essere messe in discussione sono le facoltà mentali del *de cuius* al momento della decisione. A chi appariva sotto il condizionamento di accidenti quali l'età, la malattia, le droghe, la demenza, l'influenza di una donna, la violenza o la privazione della libertà la legge vietava di donare i propri beni (Dem. XLVI 14; Isae. IV 16); ne deriva che il testamento redatto in una di queste situazioni è da considerare nullo. Questo è quanto reclamato dai clienti di Iseo nella difficile causa per la successione di Cleonimo (I)<sup>21</sup>: i tre nipoti difendono la propria maggiore legittimità verso i beni dello zio materno 'sulla base della parentela' κατὰ γένος (4) e degli stretti rapporti affettivi (4 διὰ τὴν φιλίαν, cfr. 37-38); di contro, vi è un testamento a favore di parenti collaterali compilato dallo zio in uno scatto d'ira<sup>22</sup>. L'oratore si domanda se sia lecito assegnare il patrimonio secondo un documento sì formalizzato davanti al funzionario competente, ἰσχύνομος, –

<sup>20</sup> «The object is to show that neither protasis is correct, proving that the adoption never occurred» (Thompson 1981: 14).

<sup>21</sup> «Isaeus' client does not have a strong case» (Edwards 2007: 14).

<sup>22</sup> Cleonimo è più volte definito 'adirato' ὀργισθεῖς (I 3, 14) e ὀργιζόμενος (I 11, 19) e in preda a 'ira' ὀργή (I 10, 13, 18, 43).

e quindi apparentemente sicuro –, ma prodotto in condizioni di (supposta) assenza di razionalità o, meglio, di un vizio della volontà (si vedano anche 11, 19-21, 50)<sup>23</sup>. Propone dunque di riconsiderare l'intero contesto (13-15): solo in questo modo può emergere che Cleonimo aveva tentato di modificare il testamento, ma che i già nominati eredi, spaventati all'idea di un ripensamento, lo avevano bloccato in corso d'opera. L'instabilità mentale del *de cuius* e l'ostruzionismo degli avversari indurrebbero la necessità di giudicare più sulla base del comportamento che del testamento (13 ἐκ τούτων τῶν ἔργων μᾶλλον ἢ ἐκ τῶν διαθηκῶν) e di servirsi di 'prove' τεκμηρίοις 'non consistenti in atti commessi in preda all'ira' (13). Si dovrebbe, piuttosto, ragionare su 'what he did later, which made his intentions clear' (13, trad. Edwards 2007), ovvero sia sul probabile pentimento e il tentativo di correzione (13-14). Infatti non sarebbe 'logico' εἰκόσ ospitare i nipoti in casa propria, sanarne i debiti e contemporaneamente non testare in loro favore per disporre, invece, a vantaggio di parenti lontanissimi (18)<sup>24</sup>. «Se Cleonimo veramente non voleva mutare il testamento a favore dei nipoti, ciò significa semplicemente che era pazzo, e pertanto il testamento va comunque annullato» (Palau Cataldi 1976: 139).

## 5. Conclusioni

Il commento di Dionigi di Alicarnasso sulla strategia retorica di Iseo e sul ricorso ad ogni mezzo pur di rafforzare la propria difesa nella causa (*Is.* 3.3 τοῖς δὲ πράγμασιν, ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος, ἐκ παντὸς πειρᾶται βοηθεῖν) ha spesso indotto gli studiosi a sospettare il logografo dell'utilizzo di «deceitful arguments not only about the facts of a case, but also about the law» (Hatzilambrou 2018: 336)<sup>25</sup>. Se l'«ingegnosità» δεινότης di Iseo si serve ampiamente di espedienti retorici, pare comunque riduttivo giudicare le «prove tecniche» ἔντεχνοι πίστεις come uno strumento retorico attraverso il quale manipolare i giudici<sup>26</sup>. Gli studi più recenti hanno giustamente rivalutato tali argomentazioni retoriche in funzione dell'opportunità di meglio intendere il significato della legge e di adattarne l'applicazione al caso particolare<sup>27</sup>. Poiché l'oratoria giudiziaria si pronuncia su fatti accaduti in passato (*Arist. Rhet.* 1358b4), una valutazione che tenga conto degli «elementi circostanziali», i τεκμήρια, può migliorare un quadro degli eventi non sufficientemente documentato e, quindi, chiarificabile, con lo scopo di «encompass the broader background to the dispute» (Lanni 2004: 44). Ragionare sulle prove indiziarie deducibili dal contesto e tentare di ricostruire il più verosimile andamento dei fatti, con l'esclusione di possibilità logicamente improbabili, è, a prescindere dalle conclusioni, tanto più importante nelle «sole» μόναις cause successorie, poiché l'analisi attenta e globale del caso giudiziario concorre alle operazioni di verifica di un testamento autentico (*Isae.* IV 11-12)<sup>28</sup>.

<sup>23</sup> Per un approfondimento sulla poco documentata figura dell'ἀσύννομος, Cox (2007).

<sup>24</sup> Per la teoria secondo cui Iseo ricorre a queste argomentazioni per dimostrare che il testamento non conserva le reali intenzioni del testatore si veda anche Poddighe (2014: 287-290).

<sup>25</sup> L'edizione di riferimento per il testo di Dionigi è Aujac (1978).

<sup>26</sup> Gli espedienti retorici utilizzati da Iseo spaziano dalle «figuras retóricas» propriamente dette alle «figuras de piensamento» (Galaz 2005: 24-32), tra le quali primeggia il ricorso alla ripetizione (Palau Cataldi 1976). Sull'argomento, anche Hatzilambrou (2018: 340). Carey (1994) difende l'importanza dei mezzi retorici anche per la disposizione delle prove legali nel discorso giudiziario.

<sup>27</sup> Emblematica la posizione di Lanni (2006: 42): «Both extralegal and legal information were considered relevant and important to the jury's decision because Athenian juries aimed at reaching a just verdict taking into account the particular circumstances of the individual case rather than applying abstract rules and principles provided by statutes to the case at hand». Tra i tanti si rimanda anche a Cohen (1995: 92-93); Carey (1996: 42-43); Rhodes (2004: 137-138); Poddighe (2014: 287-288; 2020: 88-99); *contra* si veda, e.g., Bearzot (2007: 125-131), la quale pone l'accento sulla «parzialità» (125) del discorso giudiziario.

<sup>28</sup> Come afferma Lanni (2006: 51), la discussione «of the circumstances and context of the contested event is most prominent in suits involving a challenge to a will». Nella maggioranza delle cause successorie attestate ad Atene, inoltre, «the issues in dispute are factual rather than legal» (Griffith-Williams 2012: 155). Si vedano anche Hardcastle (1980);



L'abilità retorica dell'oratore (τέχνη) può contribuire a smascherare un testamento manipolato in ogni forma di falsificazione, dalla modifica parziale alla sostituzione totale, dall'invenzione alla corruzione delle volontà prime<sup>29</sup>. Accertare il rispetto delle clausole di legge, obbligatorio ai fini della validità della successione e, in secondo luogo, determinare la plausibilità della διαθήκη rispetto al contesto familiare di produzione paiono due condizioni imprescindibili per la definizione dell'autenticità di un testamento. Infatti, la verifica ultima deriva dalla somma di queste due condizioni e costituisce per i giudici il punto dirimente della causa, affinché il giudizio finale possa concretamente realizzare le originali volontà del defunto (Thompson 1981: 15)<sup>30</sup>. Ogni valutazione utile a tale proposito, per quanto accessoria, può essere riletta come una prova indiziaria non contrastante ma complementare alle prove legali, in un lavoro di cooperazione sinergica, e non di opposizione, con gli elementi meno chiari del processo.

## Riferimenti bibliografici

- Asheri, David (1960), 'L'*oikos eremos* nel diritto successorio ateniese', *Archivio Giuridico* 28, 7-14.
- Asheri, David (1963), 'Laws of Inheritance, Distribution of Land and Political Constitutions in Ancient Greece', *Historia* 12, 1-21.
- Aujac, Germaine (1978), *Denys d'Halicarnasse. Opuscules rhétoriques*, 1, Paris, Les Belles Lettres.
- Avramović, Sima (1997), *Iseo e il diritto attico*, Napoli, Jovene.
- Bearzot, Cinzia S. (2007), 'Diritto e retorica nella democrazia ateniese', *Etica & Politica* 9 (1), 113-134.
- Biscardi, Arnaldo (1982), *Diritto greco antico*, Varese, Giuffrè.
- Carey, Christopher (1994), "'Artless" Proofs in Aristotle and the Orators', *Bulletin of the Institute of Classical Studies* 39, 95-106.
- Carey, Christopher (1996), 'Nomos in Attic Rhetoric and Oratory', *The Journal of Hellenic Studies* 116, 33-46.
- Cobetto Ghiggia, Pietro (2012), *Iseo. Orazioni*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Cohen, David (1995), *Law, Violence and Community in Classical Athens*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Cox, Cheryl A. (2007), 'The *Astynomoi*, Private Wills and Street Activity', *The Classical Quarterly* 56 (2), 769-775.
- Edwards, Michael (2007), *Isaeus*, Austin, University of Texas Press.
- Faraguna, Michele (2006), 'Tra oralità e scrittura. Diritto e forme della comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto', *Dike* 9, 63-91.
- Ferrucci, Stefano (1998), *L'Atene di Iseo*, Pisa, ETS.
- Ferrucci, Stefano (2005), *Iseo. La successione di Kiron*, Pisa, ETS.
- Ferrucci, Stefano (2006), 'L'*oikos* nel diritto attico. Pubblico, privato e individuale nella democrazia ateniese classica', *Dike* 9, 183-210.
- Ferrucci, Stefano (2007), 'L'*oikos* nelle leggi della *polis*. Il privato ateniese tra diritto e società', *Etica & Politica* 9 (1), 135-154.
- Ferrucci, Stefano (2011), 'L'*oikos* alla sbarra. La rappresentazione dei rapporti familiari nello spazio giuridico ateniese', *Seminari Romani di Cultura Greca* 2, 263-284.
- Gagarin, Michael (2019), 'The Use of Witnesses in the Attic Orators', in Gagliardi, Lorenzo; Pepe, Laura (eds.), *Dike. Essays on Greek Law in Honor of Alberto Maffi*, Milano, Giuffrè, 131-142.
- Gagliardi, Lorenzo (2002), 'Per un'interpretazione della legge di Solone in materia successoria', *Dike* 5, 5-59.

---

Cohen (1995: 163). Per approfondire l'analisi e la visione globale dei fatti di causa da parte dei giudici nella riflessione aristotelica si rimanda a Poddighe (2020: 91-99).

<sup>29</sup> «As provas não-técnicas foram utilizadas para demonstrar que a não participação dos sobrinhos na herança é uma maneira de prejudicar o morto» (Gontijo 2019: 10).

<sup>30</sup> Così anche Gontijo (2019: 12): il testamento non è una «prova estática», ma è «tão dinâmico quanto a própria vida e por isso tem a possibilidade de mudar».

- Galaz, Mariateresa (2005), 'Retórica y argumentación en Iseo', *Acta Poetica* 14, 15-32.
- Gernet, Louis (1955), *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris, Recueil Sirey.
- Gernet, Louis (1957), *Démosthène. Plaidoyers civils. Tome II (Discours XXXIX-XLVIII)*, Paris, Les Belles Lettres.
- Gontijo, Priscilla (2019), 'O uso retórico dos testamentos em Iseu: a sucessão do *oikos* e o cuidado com a família', *Anais do 30º Simpósio Nacional de História – História e o futuro da educação no Brasil / organizador Márcio Ananias Ferreira Vilela. Recife: Associação Nacional de História – ANPUH-Brasil*, 1-14.
- Griffith-Williams, Brenda (2012), 'Oikos, Family Feuds and Funerals: Argumentation and Evidence in Athenian Inheritance Disputes', *The Classical Quarterly* 62 (1), 145-162.
- Griffith-Williams, Brenda (2013), *A Commentary on Selected Speeches of Isaios*, Leiden, Brill.
- Griffith-Williams, Brenda (2016), 'Rational and Emotional Persuasion in Athenian Inheritance Cases', in Sanders, Ed; Johncock, Matthew (eds.), *Emotion and Persuasion in Classical Antiquity*, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 41-55.
- Hardcastle, M. (1980), 'Some Non-legal Arguments in Athenian Inheritance Cases', *Prudentia* 12 (1), 11-22.
- Harrison, Alick Robin Walsham (1968), *The Law of Athens: The Family and Property*, 1, Oxford, Oxford University Press.
- Hatzilambrou, Rosalia (2011), 'The Use of the *ad hominem* Argument in the Works of Isaeus', *L'Antiquité Classique* 80, 37-51.
- Hatzilambrou, Rosalia (2018), 'Abuse of Inheritance Law in Isaios?', in Carey, Chris; Giannadaki, Ifigenia; Griffith-Williams, Brenda (eds.), *Use and Abuse of Law in the Athenian Courts*, Leiden, Brill, 336-351.
- Kamen, Deborah (2000), *Isaeus' Oration 2 and 6*, Bryn Mawr, Thomas Library, Bryn Mawr College.
- Lambert, Stephen D. (1998) [1993], *The Phratries of Attica*, Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Lanni, Adriaan (2006), *Law and Justice in the Courts of Classical Athens*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lanni, Adriaan (2012), 'Publicity and the Courts of Classical Athens', *Yale Journal of Law & Humanities* 24, 119-135.
- Leão, Delfim F. (2005), 'Sólón e a legislação em matéria de direito familiar', *Dike* 8, 5-31.
- Leão, Delfim F.; Rhodes, Peter J. (2015), *The Laws of Solon*, London-New York, I. B. Tauris.
- Loddo, Laura (2018), *Solone demotikotatos. Il legislatore e il politico nella cultura democratica ateniese*, Milano, LED.
- MacDowell, Douglas M. (1989), 'The *Oikos* in Athenian Law', *The Classical Quarterly* 39, 10-21.
- Palau Cataldi, Annaclara (1976), 'Ripetizioni come espediente oratorio in Iseo', *Aevum* 50 (1), 137-141.
- Poddighe, Elisabetta (2014), *Aristotele, Atene e le metamorfosi dell'idea democratica. Da Solone a Pericle (594-451 a.C.)*, Roma, Carocci.
- Poddighe, Elisabetta (2020), *Aristotele e il synoran. La visione globale tra politica e storia, tra retorica e diritto*, Milano, Franco Angeli.
- Rhodes, Peter J. (2004), 'Keeping to the Point', in Harris, Edward M.; Rubinstein, Lene (eds.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London, Duckworth, 137-158.
- Rubinstein, Lene (1993), *Adoption in IV. Century Athens*, København, Museum Tusulanum Press.
- Thompson, Wesley E. (1981), 'Athenian Attitude Toward Wills', *Prudentia* 13, 13-25.
- Wyse, William (1904), *The Speeches of Isaeus*, Cambridge, Cambridge University Press.

Valeria Muroi

Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino (Italy)

[val.muroi@gmail.com](mailto:val.muroi@gmail.com)